Penale Sent. Sez. 6 Num. 11995 Anno 2018

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udienza: 15/12/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MIRANDA ANGELO nato il 14/09/1971 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO SCARPA LUIGI nato il 01/08/1957 a OTTAVIANO BOCCIA SALVATORE nato il 04/05/1955 a OTTAVIANO

avverso la sentenza del 12/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO

che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi.

Udito il difensore

L'avvocato MINICHINI Alfonso in difesa della PC COMUNE DI OTTAVIANO, che si associa alla richiesta del PG e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avvocato DE SIMONE Antonio in difesa di BOCCIA Salvatore, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma dell'appellata sentenza emessa in data 10/05/2013, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Angelo Miranda, Luigi Scarpa, Salvatore Boccia e Nicola Mariano Boccia, ha riqualificato i fatti di cui al capo 1) ascritti al Miranda ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen., rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata con riguardo ai restanti imputati.
- 1.1. Miranda è stato condannato per il reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. (capo 1), in concorso con Antonio Esposito, Vice Brigadiere dell'Arma dei carabinieri nei confronti del quale si è proceduto separatamente, perché, durante un controllo sulla circolazione stradale, prospettava alla parte offesa Domenico Bianco, oltre alla sanzione pecuniaria conseguente al sorpasso azzardato, la sospensione della patente di guida che poteva, però, essere evitata «pagando un caffè» nelle mani di Angelo Miranda. In tal modo Miranda ed Esposito inducevano la parte offesa a consegnare allo stesso Miranda la somma di euro 50,00.

Angelo Miranda è stato, altresì, condannato, sempre in concorso con il Vice Brigadiere Esposito, per il reato di cui agli artt. 56-317 cod. pen. ai danni di Bianco Domenico. In sintesi, Esposito si presentava con abiti militari presso il cantiere ove era in corso la ristrutturazione dell'abitazione della parte offesa per chiedere informazioni sui lavori ed acquisire i relativi documenti; Miranda riferiva immediatamente alla parte offesa che, pagando la somma di euro 2.000 – 3.000, non sarebbe stato in alcun modo ostacolato dai carabinieri; il militare telefonava, infine, alla parte offesa, qualificandosi come «l'amico di Angelo» per chiedere che cosa avesse deciso di fare rispetto alla richiesta dazione di denaro, che poi non veniva consegnato a seguito di rifiuto della vittima.

1.2. Salvatore Boccia è stato condannato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione e falso ideologico, in qualità di promotore (capo 5), concorso in falso ideologico (capi 6 e 8) e concorso in corruzione (capi 9 e 10).

L'imputato, in qualità di Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Ottaviano, effettuava le iscrizioni anagrafiche di cittadini cinesi, atto prodromico al rilascio della carta di identità, senza che gli interessati presentassero personalmente domanda di iscrizione e nella consapevolezza che i predetti non dimorassero nel Comune. Accettava, inoltre, la promessa di ricevere da due cittadini cinesi la somma di euro 1.000 per compiere l'atto contrario al proprio ufficio e riceveva da altri sei cittadini cinesi somme di denaro imprecisate per compiere lo stesso atto.



- 1.3. Luigi Scarpa è stato condannato per il reato di falso ideologico, in concorso con Salvatore Boccia, perché, quale appartenente alla Polizia Municipale delegato agli accertamenti anagrafici in relazione a sette cittadini cinesi, attestava falsamente, su istigazione del Boccia, nei verbali di accertamento per l'iscrizione anagrafica, di essersi recato presso l'immobile ove i cittadini cinesi avevano indicato la propria residenza e di avere verificato l'avvenuto trasferimento dei sopradetti (capo 6); per il reato di falso ideologico perché in concorso con Mariano Boccia e Salvatore Boccia, redigendo i falsi verbali di accertamento di cui sopra, formava il falso atto pubblico consistito nell'atto di iscrizione anagrafica (capo 8).
- 2. Per meglio comprendere le imputazioni, deve evidenziarsi che esse sono il frutto di due diversi filoni di indagine che hanno avuto origine da intercettazioni inizialmente disposte a seguito della denuncia sporta da Bianco Domenico, in data 1 giugno 2012, per un episodio di concussione di cui lo stesso era stato vittima.

Nel corso dell'attività intercettativa – utile come vedremo a riscontrare gli episodi di concussione in danno di Bianco Domenico – si aveva, altresì, modo di acquisire elementi di prova in ordine a vicende di tutt'altro tipo, concernenti episodi di corruzione e falso commessi da pubblici ufficiali appartenenti al Comune di Ottaviano, i quali rilasciavano carte d'identità a cittadini cinesi in violazione di legge.

- 3. Avverso la sentenza ricorre personalmente per cassazione Angelo Miranda deducendo i seguenti motivi:
- 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma 1, 319 *quater* e 317 cod. pen. previgente alle modifiche della legge n. 190 del 2012.

Il fatto di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. non era previsto come reato all'epoca dei fatti.

Deve essere rivisto l'orientamento di cui alla sentenza Sezioni Unite Maldera, poiché vi è netta discontinuità tra le due norme.

L'intero impianto accusatorio è basato su dichiarazioni rese da Bianco che avrebbe dovuto essere sentito con le modalità di cui all'art. 63 cod. proc. pen. e, dunque, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 317 e 322 cod. pen..

La fattispecie di cui al capo 2) è stata erroneamente inquadrata nell'ambito della tentata concussione, dovendo invece essere ricondotta nell'ipotesi di cui all'art. 322, comma 4, cod. pen..



Difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato e, comunque, a fronte del rifiuto della parte offesa, non è configurabile il reato di tentata concussione.

- 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Luigi Scarpa deducendo i seguenti motivi:
- 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 479 cod. pen..

Manca la consapevolezza in capo al ricorrente della falsità ideologica contenuta nell'atto da lui redatto. La condotta di Scarpa è caratterizzata da colpa e non da dolo perché non ha verificato quanto Salvatore Boccia gli chiedeva di sottoscrivere.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'art. 48 c.p..

L'imputato, in realtà, era incorso in errore nella redazione delle dichiarazioni di cui al capo di imputazione e l'errore era stato generato dalla condotta ingannatoria di Salvatore Boccia.

- 5. Avverso la sentenza ricorre personalmente per cassazione Salvatore Boccia deducendo i seguenti motivi:
- 5.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con particolare riguardo alla condanna per il delitto di associazione a delinquere.

La sentenza impugnata risponde con motivazione manifestamente illogica alle censure difensive in merito al difetto di riscontri alla chiamata in correità dell'imputato in procedimento connesso Nicola Mariano Boccia e non indica i riscontri in ordine al coinvolgimento effettivo e consapevole del ricorrente nella associazione organizzata da Nicola Mariano Boccia e dai due coimputati cinesi.

In particolare, gli esiti delle intercettazioni e delle perquisizioni non dimostrano che il denaro consegnato a Nicola Mariano Boccia fosse destinato al ricorrente; i files e i documenti sequestrati presso l'abitazione di Salvatore Boccia non erano destinati alla predisposizione di false pratiche di invalidità; la chiamata in correità dello Scarpa sconfessava e non riscontrava la ripetitività dei falsi ideologici; i riscontri ritenuti individualizzanti sono stati desunti esclusivamente dalle dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia.

- 5.2. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore del ricorrente.
- 5.3. Violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per i delitti di corruzione.



Mancano i riscontri individualizzanti in ordine alla percezione di somme di danaro da parte di Salvatore Boccia. L'esito dell'appostamento dei carabinieri fornisce un riscontro di tipo negativo poiché in tale occasione non si verificò alcun incontro tra il cliente cinese e l'imputato.

Secondo la Corte d'appello la mancata consegna del danaro si spiegherebbe con il fatto che gli investigatori intervennero prima della consegna. Tale circostanza si desumerebbe dalla ricostruzione fornita da Nicola Mariano Boccia e non costituisce un riscontro esterno individualizzante.

5.4. Violazione di legge con riferimento all'art. 5 del decreto legge n. 5 del 2012 e agli artt. 110 e 479 cod. pen.. Vizio di motivazione con riferimento all'asserita natura successiva dell'attività dello Scarpa rispetto al momento consumativo del reato contestato.

Il suindicato art. 5 prevede l'obbligo in capo all'Ufficiale dell'Anagrafe di effettuare le iscrizioni anagrafiche entro le 48 ore successive alla presentazione delle autocertificazioni attestanti il cambio di residenza. Da quel momento decorrono 45 giorni per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti. Ciò spiega il riferimento fatto da Nicola Mariano Boccia alla possibilità del ricorrente di velocizzare i procedimenti.

In relazione al capo 6), essendo l'atto di iscrizione all'Ufficio Anagrafe provvisorio, non può integrarsi alcuna delle condotte alternative che concorrono a delineare la tipicità del falso ideologico.

In relazione al capo 8), non si comprende il motivo per il quale Salvatore Boccia avrebbe dovuto istigare i falsi accertamenti, posto che il mancato accertamento avrebbe comunque dato luogo, successivamente al maggio 2012, alla irrevocabilità delle iscrizioni.

Scarpa ha dichiarato che la riprova dell'irregolarità dell'accertamento da lui effettuato risiede nel fatto che le pratiche erano prive del suo timbro lineare.

In realtà la maggior parte delle pratiche redatte da Scarpa, anche nei confronti di cittadini italiani, sono senza timbro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. I ricorsi risultano destituiti di fondamento e, conseguentemente, devono essere rigettati. Saranno di seguito esaminate le posizioni di ciascun imputato.
 - 2. Il primo motivo di ricorso di Angelo Miranda è infondato.
- 2.1. La Corte d'appello si è conformata al *dictum* delle Sezioni Unite (sent. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258473) che hanno affermato che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere



ricercato nella dicotomia «minaccia - non minaccia» che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia «costrizione – induzione», evincibile dal dato normativo.

A tale proposito la Corte di merito ha sottolineato l'insussistenza della prospettazione di un male ingiusto da parte del Miranda e del correo e l'inclinazione della persona offesa a versare il denaro per ottenere un indebito vantaggio, ritenendo dunque sussistente il delitto di cui all'art. 319 *quater* cod. pen..

Tale fattispecie, infatti, è per sua natura caratterizzata dalla logica negoziale di reato contratto bilateralmente illecito, piuttosto che dalla costrizione quale forma di sopraffazione prepotente aggressiva ed intollerabile, socialmente incidente sull'altrui integrità psichica e sulla libertà di autodeterminazione tipica della concussione, sicché la Corte di merito ha logicamente ritenuto sussistente tale logica negoziale sulla base dell'accordo sviluppatosi tra pubblici ufficiali e privato in vista di un reciproco vantaggio.

2.1.1. D'altra parte, sussiste piena continuità normativa tra le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 *quater* cod. pen..

Il Collegio condivide integralmente il principio espresso da SU Maldera laddove viene riconosciuta la continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Come sottolineato da SU Maldera, molteplici ragioni militano per tale continuità: a) il volto strutturale dell'abuso induttivo è rimasto immutato; b) la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo «al suo esterno»; c) la vecchia descrizione tipica già contemplava, infatti, la dazione/promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo improprio naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento dogmatico quest'ultimo che non incide sulla ricognizione logicostrutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova incriminazione è in linea con quella previgente, anche se ne restringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

2.2. La sopra richiamata ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie succedutesi è utile anche per risolvere le questioni prospettate con il primo motivo di ricorso in riferimento alle modalità di escussione di Bianco.



SU Maldera ha espressamente chiarito che il soggetto privato indotto, nonostante la «punibilità bilaterale» ex art. 319 *quater* c.p., continua a mantenere il suo *status* di danneggiato, trovando applicazione nei suoi confronti i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi.

La collocazione del fatto originariamente contestato, nel nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p., avviene, quindi, sulla base del principio fissato dall'art. 2, comma 4, c.p. in quanto tale norma è più favorevole all'imputato.

E, quindi, la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i fatti pregressi solo per l'imputato, perché norma più favorevole, non per il «concusso» per il quale la disposizione prevista dall'art. 319 *quater* cod. pen., comma 2, non è certo applicabile retroattivamente ex art. 2 cod. pen. (si veda anche Sez. 2, n. 29713 del 19/04/2017, Rv. 270666, che, nel riconoscere il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, ribadisce che deve si deve riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie).

Alla luce di tale *regula iuris*, è, dunque, erroneo ritenere – come fa la difesa nella seconda parte del primo motivo – che Bianco avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge, essendo mutata la sua posizione. Il predetto, nel presente procedimento, riveste unicamente la qualifica di parte offesa.

- 3. È infondato anche il secondo motivo del ricorso di Andrea Miranda.
- 3.1. La condotta ascritta a quest'ultimo è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nel reato di concorso in tentata concussione.

Ed, infatti, la prospettazione da parte di Esposito e di Miranda, in maniera del tutto estemporanea e pretestuosa, dell'esercizio sfavorevole del potere discrezionale da parte dei carabinieri (e cioè della capacità di «creare problemi» in cantiere), al solo fine di costringere il Bianco alla prestazione indebita, integra la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse, ma chiaro indice di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica.

I giudici di appello hanno ritenuto Bianco vittima del reato di tentata concussione, con motivazione congrua e immune da vizi logici, in quanto il predetto, al fine di scongiurare gli effetti, per lui ingiustamente dannosi, dell'abuso, non poteva che piegarsi ad esso.

Come logicamente evidenziato dai giudici di merito, la parte offesa è, con tutta evidenza, pressata, con minacce neanche tanto velate, dal Vice Brigadiere Esposito il quale, prima si reca a casa sua spaventando i suoi familiari nel



richiedere la documentazione del cantiere e poi lo chiama telefonicamente chiedendogli con insistenza cosa avesse deciso di fare.

Bianco è anche pressato da Miranda il quale gli telefona per sapere se il cantiere era in regola e gli riferisce che i carabinieri gli avevano chiesto di «intercedere» con lui.

Nella sentenza di primo grado, che deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di appello, dal momento che l'*iter* motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), si da, inoltre, correttamente conto della intercettazione della conversazione tra Esposito e Miranda nel corso della quale il primo chiede al secondo «se ha fatto quella cosa» e il secondo risponde positivamente prospettandogli la possibilità di andare a ritirare i soldi, che costituiscono il profitto del reato a casa sua.

Nella predetta sentenza si evidenzia a ragione che fratelli di Bianco furono convocati nel negozio di Miranda e che anche a loro vennero richiesti soldi per potere continuare i lavori di ristrutturazione della loro abitazione.

Da ultimo vanno evidenziate – come correttamente viene fatto in sentenza – le dichiarazioni del fratello di Bianco il quale ha riferito che la richiesta di denaro aveva determinato la sua famiglia a non ultimare i lavori.

Ritiene, in conclusione, il Collegio che la condotta tenuta dal ricorrente sia rimasta nella sfera del tentativo punibile perché Bianco ha deciso di denunciare la minaccia del male ingiusto, ma che gli atti posti in essere sino al momento della denuncia siano sicuramente idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato di concussione.

Il pubblico ufficiale, infatti, in concorso con Miranda, ha formulato una proposta illecita astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione nella vittima, tale da convincerla della necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del soggetto passivo, il risultato non si è prodotto.

Ritiene il Collegio che il *metus publicae potestatis* non sia in alcun modo escluso dalla circostanza che la parte lesa si sia rivolta alle forze di polizia, poiché la norma non richiede una particolare intensità dello stesso (Sez. 6, n. 4158 del 18/10/2012, dep. 28/01/2013, Rv. 254491).

3.2. Non è, d'altra parte, condivisibile la prospettazione difensiva in ordine alla configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, anziché di quello di tentata concussione, dal momento che risulta positivamente e logicamente escluso dalla motivazione della sentenza impugnata che le parti abbiano mai agito in posizione paritaria.



La condotta di sollecitazione, punita dall'art. 322, comma 4, cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima legge n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri (Sez. 6, n. 19190 del 25/01/2013, Rv. 255074).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha bene messo in evidenza lo stato di costrizione nel quale venne a trovarsi Domenico Bianco.

4. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di Scarpa è infondato.

Correttamente la Corte d'appello ha escluso la fondatezza dell'evocato profilo della assenza dell'elemento psicologico del reato, per avere l'imputato agito solo con colpa.

Va evidenziato che la difesa cade in contraddizione, con ciò sviluppando un motivo ai limiti dell'inammissibilità, allorché nel ricorso sostiene, dapprima che Scarpa era stato più volte sollecitato da Salvatore Boccia nel disbrigo delle specifiche pratiche relative all'accertamento del cambio di residenza dei cittadini cinesi, fino a convocarlo nel proprio ufficio ove aveva evidenziato l'urgenza di provvedere (da ciò non può che dedursi che Scarpa fosse pienamente consapevole del contenuto dell'atto che andava a firmare) e, in un secondo momento, che Scarpa era stato solo imprudente perché non aveva verificato quanto il collega gli chiedeva di sottoscrivere (lasciando, così, intendere che il ricorrente aveva apposto la propria firma su un atto del quale sconosceva il contenuto).

Nella sentenza si da atto, senza che il ricorso sia in grado di confutare la circostanza, che Scarpa ha riferito di avere apposto la propria sottoscrizione perché richiesto da Salvatore Boccia fidandosi dell'onestà di costui e ritenendo che lo stesso avesse personalmente eseguito quei controlli come gli aveva fatto credere.

Alla luce di tali dichiarazioni, deve, quindi, ritenersi – come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale – che Scarpa fosse a conoscenza del contenuto dell'atto da lui firmato.

Proprio in ragione del ruolo rivestito dal ricorrente, della sua esperienza professionale e delle funzioni da lui esercitate, del resto, i giudici di merito hanno



coerentemente escluso la mera imperizia dell'imputato atteso che Salvatore Boccia gli chiedeva di sottoscrivere plurime attestazioni di cittadini stranieri, situazione in cui sarebbe stato naturale per il pubblico ufficiale deputato a quella specifica attività informarsi delle ragioni o effettuare una sia pure minima verifica, essendo chiaro che Salvatore Boccia, quale Ufficiale dell'Anagrafe, non aveva effettuato nulla di tutto ciò, trattandosi di compito estraneo alle sue incombenze.

I giudici di appello si sono, dunque, attenuti alla consolidata linea interpretativa di questa Corte, secondo la quale, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto de quo sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga una asserzione obiettivamente non veritiera, dovendosi, invece, anche verificare - come avvenuto nel caso in esame - gli ulteriori aspetti inerenti al fatto che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256594; Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Rv. 232138; Sez. 5, n. 6246 del 20/01/2004, Rv. 228084).

5. Appare destituito di fondamento anche il secondo motivo del ricorso di Scarpa.

Perché si renda applicabile l'art. 48 cod. pen. ai reati di falso è necessario che l'autore mediato (il soggetto ingannato) non si limiti ad esprimere una argomentazione errata ma compia una attestazione falsa.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35488 del 28/6/2007, le ipotesi possibili sono cinque: a) il soggetto ingannato si limita a riprodurre la dichiarazione del mentitore, documentandola; b) ovvero, pur ponendola espressamente a premessa di una propria argomentazione, non giunge a conclusioni errate; c) il soggetto ingannato non solo riproduce la dichiarazione del mentitore ma la utilizza anche come premessa di una argomentazione che sbocchi in una conclusione errata; d) il soggetto ingannato descrive e attesta lo stesso fatto rappresentato nella dichiarazione del mentitore,

ma senza far cenno di tale dichiarazione; e) il soggetto ingannato descrive o attesta una situazione più ampia di quella rappresentata dal mentitore.

Soltanto l'ultima ipotesi integra la fattispecie del falso per induzione in errore del pubblico ufficiale.

Nell'ipotesi d) – analoga a quella prospetta dalla difesa - il soggetto ingannato descrive come se fosse stato da lui direttamente constatato il medesimo fatto che ha invece appreso dalla dichiarazione mendace del mentitore; in questo caso non si rende applicabile l'art. 48 cod. pen. perché è lo stesso soggetto ingannato a commettere una falsità ideologica, nel momento in cui fa apparire come da lui percepiti i fatti che gli sono stati riferiti.

L'applicazione di tali concetti al caso di specie comporta la piena correttezza giuridica della decisione impugnata.

- 6. Il primo motivo del ricorso di Salvatore Boccia è infondato.
- 6.1. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che le dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia, come puntualmente rimarcato nella sentenza della Corte d'Appello, hanno trovato, *in primis*, riscontro nelle dichiarazioni di Scarpa, che non conosceva Nicola Mariano Boccia e che ha ammesso di avere falsificato i documenti attestanti il cambio di residenza su richiesta pressante di Salvatore Boccia, che lo compulsava per l'avvallo delle pratiche necessarie per le successive iscrizioni anagrafiche, utili per il rilascio illecito delle carte di identità ai cittadini cinesi.

Si è in presenza di due chiamate di correo i cui convergenti contenuti accusatori non possono in alcun modo far sorgere il dubbio di artificiose consonanze, collusioni o concerti calunniosi.

Deve, altresì, escludersi che le dichiarazioni in questione siano il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, avuto riguardo al fatto sopra evidenziato che i chiamanti non si conoscevano tra loro (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270291).

Come ulteriori riscontri sono stati correttamente indicati dai giudici di appello le intercettazioni telefoniche e gli accertamenti della P.G. che ha monitorato l'incontro nel corso del quale un cittadino cinese consegnava euro 600,00 euro a Nicola Mariano Boccia.

La Corte d'appello ha evidenziato con motivazione congrua e immune da vizi logici che non è stato monitorato alcun incontro con Salvatore Boccia semplicemente perché – come dichiarato da Nicola Mariano Boccia – lo stesso doveva ancora verificarsi.



Uno dei clienti cinesi cinesi che aveva appena ritirato la carta di identità è stato trovato in possesso di euro 900,00 che, stando a quanto dichiarato dall'imputato in procedimento connesso, dovevano essere consegnati proprio a Salvatore Boccia.

Ulteriore riscontro è stato poi correttamente individuato dai giudici di secondo grado nell'esito della perquisizione nell'abitazione di Salvatore Boccia che ha portato al rinvenimento dello strumentario necessario per procedere all'iscrizione anagrafica.

La puntuale e coerente analisi compiuta dalla Corte territoriale ha consentito di ritenere pienamente riscontrate le dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinguere.

6.2. Quanto alla censura inerente il vizio di motivazione relativo alla sussistenza dell'associazione a delinquere, rileva il Collegio che la stessa è infondata.

La Corte d'appello ha esaustivamente indicato le circostanze fattuali e gli indici sintomatici del vincolo associativo, ravvisandone la presenza nell'esistenza di uno stabile patto delittuoso tra Salvatore Boccia, Nicola Mariano Boccia e i due cittadini cinesi che fungevano da collettori delle esigenze dei connazionali, volto alla attestazione di residenza e alla formazione dei relativi documenti anagrafici fondati su falsi presupposti.

Proprio l'esistenza di un accordo generico, fondato sulla reciproca disponibilità ed avente ad oggetto un indeterminato numero di reati connesso alle richieste di volta in volta avanzate, è stato correttamente individuato come il tratto distintivo rispetto al concorso di persone nel reato.

Con motivazione puntuale ed esaustiva la Corte d' Appello di Napoli ha, poi, fatto riferimento alle molteplici pronunce di questa Corte secondo le quali ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, né occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo (da ultimo, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252387; v., inoltre, Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, dep. 28/07/2009, Rv. 244486, nonché Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255914).

Nel caso *de quo* l'attività della associazione ruotava intorno all'ufficio CAF di Nicola Mariano Boccia e all'Ufficio Anagrafe, diretto da Salvatore Boccia.



Sulla base della puntuale ricostruzione operata dai giudici di secondo grado, i predetti avevano stipulato uno stabile patto delittuoso con i due coimputati cinesi volto alla attestazione di residenza e alla formazione dei relativi documenti anagrafici fondati su falsi presupposti.

Puntualmente nella sentenza di primo grado è, infine, valorizzata la intercettazione telefonica tra Salvatore Boccia e Nicola Mariano Boccia nel corso della quale il primo sollecita il secondo ad attivarsi per il procacciamento di cittadini cinesi interessati ad ottenere false carte di identità, previo pagamento del prezzo stabilito a seconda della difficoltà della pratica.

Ciò è stato logicamente ritenuto dimostrativo del'indeterminatezza del programma criminoso, unitamente al fatto che, come sopra evidenziato, Salvatore Boccia custodiva all'interno della propria abitazione tutto la strumentazione necessaria per predisporre le iscrizioni anagrafiche.

Il numero di pratiche preso in esame ed il considerevole lasso di tempo oggetto delle contestazioni è stato correttamente considerato dai giudici di merito indicativo della stabilità del programma criminoso e della proiezione dello stesso per il futuro.

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen., deve evidenziarsi che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

L'affectio societatis scelerum è desumibile dalla realizzazione dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, che costituisce per lo meno un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa nel caso in cui, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri l'esistenza di rapporti con alcuni degli associati.

Nella specie, a Salvatore Boccia, Nicola Mariano Boccia e ai due coimputati cinesi sono stati attribuiti una serie di illeciti contro la pubblica amministrazione e di reati di falso, che nella corretta ricostruzione della Corte di appello costituiscono i reati-fine dell'associazione e rappresentano un sintomo dell'esistenza dell'affectio societatis.

Quanto, infine, alla configurabilità del reato in relazione al numero di persone, i giudici di appello mettono correttamente in evidenza come non sia affatto necessario che i sodali abbiano diretti rapporti o si conoscano fra di loro, essendo sufficiente la consapevolezza dell'apporto di altri soggetti.

Appare, quindi, è evidente che il contatto tra il ricorrente e Nicola Mariano Boccia avvenne proprio sul presupposto che costui aveva diretti contatti con

12

soggetti di nazionalità cinese che gli richiedevano il rilascio di carte d'identità, circostanza che, secondo le dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia, era nota al primo, che offrì la propria stabile collaborazione proprio in ragione di tale presupposto; peraltro la corresponsione della somma di denaro avveniva da parte del coimputato Giovanni direttamente nelle mani del ricorrente e successivamente alla consegna dei documenti ai diretti interessati.

Tale circostanza costituisce una ulteriore conferma – come bene evidenziato dalla Corte territoriale – dell'esistenza di un referente cinese nella organizzazione.

7. Il secondo motivo di ricorso nell'interesse di Salvatore Boccia, relativo al vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore dell'associazione rivestito da Salvatore Boccia è infondato, posto che dalla motivazione dell'impugnata pronuncia emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, attraverso una congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, puntualmente replicato ai rilievi difensivi ed ampiamente giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato riguardo al ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione a delinquere, fondandola sul complesso delle numerose risultanze probatorie sottoposte al suo vaglio, ed in particolare sulle dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia il quale ha evidenziato che il rilascio delle carte di identità dipendeva unicamente da Salvatore Boccia e che, quindi, era lui a reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

Quanto riferito da Nicola Mariano Boccia è stato correttamente ritenuto riscontrato dalle dichiarazioni di Luigi Scarpa il quale ha rimarcato l'attivismo del ricorrente nel sollecitare, non certo in modo occasionale, i falsi sopralluoghi.

Come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata (pagina 27 e segg.) l'attività propulsiva di Salvatore Boccia trova conferma nel ruolo determinante svolto dal predetto nell'attività istruttoria della pratica, avendo lui l'incarico di reperire, in piena autonomia, i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo così in essere un'attività che, stante il ruolo dallo stesso rivestito all'interno dell'Ufficio Anagrafe, assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità ritenuti propri dalla Suprema Corte del ruolo di promotore ed organizzatore (Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Rv. 254317; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Rv. 250491).

8. Il terzo motivo di ricorso nell'interesse di Salvatore Boccia, relativo alla mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia in ordine ai reati di corruzione di cui ai capi 9) e 10) e al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di tali reati, è inammissibile perché orientato a riprodurre,



con generiche formulazioni, un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio d'appello che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali dell'impugnata decisione.

Il ricorso, dunque, omette di confrontarsi criticamente con le puntuali ragioni giustificative della correlata affermazione di responsabilità, né è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili in questa sede, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, traendone le logiche conseguenze del caso.

La Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso le diverse impostazioni ricostruttive prospettate dal ricorrente (cfr. pagg. 21-23 della sentenza), non solo ponendo in rilievo come non via sia alcuna violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., trovando le dichiarazioni di Nicola Mariano Boccia una pluralità di riscontri in ordine alla condotta di Salvatore Boccia (vedi quanto qui esposto approfonditamente al punto 6.1.), ma, altresì osservando, con dirimenti argomentazioni, che la richiesta di Salvatore Boccia a Luigi Scarpa di sottoscrivere false attestazioni non poteva che rapportarsi alla finalità delittuosa concordata con l'omonimo sodale, le dichiarazioni del quale risultavano confermate sia da tale consistente intervento del complice ai fini del rilascio dei documenti sia da tutti gli ulteriori elementi emersi dall'appostamento delle forze di polizia, durante il quale era possibile verificare che Nicola Mariano Boccia fu pagato nel bagno di un bar sito nei pressi del Municipio, venendo poi trovato in possesso di oltre euro 600; circostanza che univocamente dimostra che proprio in tale contesto si concludeva l'accordo relativo ai due documenti anagrafici rilasciati quel giorno.

La Corte correttamente ribadisce che la causa dell'infruttuoso decorso del momento in cui si sarebbe dovuto effettuare tale ultimo atto, si evince con chiarezza dal verbale degli operanti, emergendo che gli investigatori intervennero prima che, ritirati i documenti da parte dei titolari, uno dei quali aveva indosso euro 990, il coimputato cinese denominato Luigi – che quel giorno sostituiva l'altro coimputato denominato Giovanni – rientrasse per effettuare il pagamento dovuto al ricorrente secondo la ricostruzione fornita da Nicola Mariano Boccia.

Con specifico riferimento ai capi 9) e 10) di imputazione, i giudici d'appello hanno ribadito con motivazione congrua e immune da vizi logici che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è indiscutibile la valenza sintomatica del materiale, sia documentale che informatico, rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione di Salvatore Boccia, il quale aveva registrato files contenenti moduli per l'iscrizione anagrafica (che Nicola Mariano Boccia indica di avere ricevuto la Salvatore Boccia oltre che essere stato dallo stesso invitato a sottoscriverli in luogo dei richiedenti) sia elenchi di cittadini residenti in Ottaviano, nel cui ambito erano evidenziati nominativi di quelli stranieri, apparendo quindi anomalo e inopportuno che dati personali di cittadini residenti nel comune dovessero essere, per una poco chiara ragione relativa al censimento dell'anno precedente, trasfusi sul personal computer del pubblico ufficiale presso il suo domicilio.

È puntuale il riferimento fatto dalla Corte d'appello alle intercettazioni telefoniche svolte il 4 luglio, le quali confermano, effettivamente, il mercimonio connesso al rilascio delle carte d'identità.

9. Meramente reiterativo di censure già proposte in sede d'appello è il quarto motivo di ricorso di Salvatore Boccia, rispetto al quale la Corte di merito ha fornito congrua motivazione con la quale il ricorrente non appare minimamente confrontarsi.

Ciò in ordine sia alla asserita violazione di legge con riferimento all'art. 5 del decreto legge n. 5 del 2012 e agli artt. 110 e 479 cod. pen., sia all'asserito vizio di motivazione con riferimento alla natura successiva dell'attività dello Scarpa rispetto al momento consumativo del reato contestato.

La Corte motiva puntualmente sulla inapplicabilità della citata legge ai cittadini non comunitari di nazionalità cinese (per i quali è richiesta una verifica preventiva della regolarità del soggiorno, posto che l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge del 9/12/2012, n. 5, fa salve le previsioni del decreto legislativo n. 286 del 1998) ed in ogni caso sottolinea che, non essendovi dubbio sulla falsità delle attestazioni e delle successive iscrizioni, non può ritenersi che la verifica potesse essere omessa lasciando decorrere il termine di 45 giorni indicato dalla suddetta legge, trattandosi di atto dovuto.

In maniera del tutto logica la Corte sottolinea che la preventiva attestazione, realizzata attraverso la complicità dello Scarpa, metteva Salvatore Boccia al sicuro da eventuali verifiche negative che sarebbero state effettuate successivamente, molto più difficili, ovviamente, da controllare.

Quanto alla discrasia in ordine alla data della falsa attestazione di verifica firmata dallo Scarpa, correttamente la Corte evidenzia che la stessa sussiste con

riferimento alla presentazione dell'istanza e non già con quella del protocollo del registro del corpo della Polizia Municipale.

10. E', infine, manifestamente infondato, il motivo di ricorso di Salvatore Boccia relativo alla consumazione del reato di falso, anch'esso reiterativo di censure già proposte in appello rispetto alle quali i giudici di secondo grado hanno fornito una risposta puntuale e immune da vizi logici.

Correttamente è stata ritenuta erronea la considerazione del difensore secondo la quale, trovando applicazione l'art. 5 del decreto-legge del 9/12/2012, n. 5, il reato di falso ideologico non può considerarsi consumato.

Ciò sia perché l'art. 5 – come detto – non è applicabile – sia perché il reato di cui al capo 6) si è consumato allorché Scarpa, sollecitato da Salvatore Boccia ha firmato la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto e il reato di cui al capo 8) allorché Salvatore Boccia ha falsamente formato gli atti di iscrizione anagrafica dei cittadini cinesi che si erano rivolti all'associazione, attestando falsamente, sulla base dei documenti falsi redatti da Luigi Scarpa e da Mariano Nicola Boccia, che i suindicati cittadini cinesi risiedevano in Ottaviano.

11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Scarpa Luigi e Boccia Salvatore, devono, inoltre, essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che possono essere liquidate, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, in euro quattromila, oltre a spese generali, nella misura del 15%, IVA e c.p.a.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì Scarpa Luigi e Boccia Salvatore, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro quattromila, oltre a spese generali, nella misura del 15%, IVA e cpa.

Così deciso il 15/12/2017.